Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Phantasialand / Finanzamt Brühl

(Causa C-406/20) [1]

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà degli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta dell'IVA a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 7 – Diritto d'ingresso ai parchi di divertimento e alle fiere – Principio della neutralità fiscale – Prestazioni realizzate da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e da esercenti spettacoli viaggianti – Comparabilità – Contesto – Punto di vista del consumatore medio – Perizia giudiziaria]

(2021/C 471/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Phantasialand

Convenuto: Finanzamt Brühl

Dispositivo

L'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 7 dell'allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall'altro, siano assoggettate ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l'una ridotta e l'altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Il diritto dell'Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata a orientare il suo giudizio.

[1] GU C 423 del 7.12.2020.

Sentenza della Corte (Sesta. Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln — Germania) — RK / CR

(Causa C-422/20) [1]

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 6, lettera a) – Dichiarazione di incompetenza – Articolo 7, lettera a) – Competenza giurisdizionale – Controllo da parte dell'organo giurisdizionale successivamente adito – Articolo 22 – Scelta della legge applicabile – Articolo 39 – Riconoscimento reciproco – Articolo 83, paragrafo 4 – Disposizioni transitorie]

(2021/C 471/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RK

Convenuto: CR

Dispositivo

1) L'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che, affinché si configuri una dichiarazione di incompetenza, ai sensi dell'articolo 6, lettera a), di tale regolamento, a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, non è necessario che l'organo giurisdizionale preventivamente adito abbia espressamente dichiarato la propria incompetenza, ma tale intenzione deve risultare inequivocabilmente dalla decisione che quest'ultimo ha emesso a tal riguardo.

2) L'articolo 6, lettera a), l'articolo 7, lettera a), e l'articolo 39 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che l'organo giurisdizionale dello Stato membro adito a seguito di una dichiarazione di incompetenza non è competente a controllare se ricorressero le condizioni stabilite da tali disposizioni affinché l'organo giurisdizionale preventivamente adito potesse dichiarare la propria incompetenza.

3) L'articolo 6, lettera a), e l'articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che le norme sulla competenza previste da tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui, nel testamento redatto prima del 17 agosto 2015, il defunto non abbia scelto la legge applicabile alla successione e la designazione di tale legge risulti soltanto dall'articolo 83, paragrafo 4, di detto regolamento.

(1) GU C 443 del 21.12.2020.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Real Vida Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-449/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Dividendi relativi ad azioni quotate – Agevolazione fiscale riservata ai dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale – Differenza di trattamento – Criterio di differenziazione oggettivo – Restrizione – Articolo 65 TFUE – Situazioni oggettivamente comparabili – Giustificazione – Obiettivo di natura puramente economica)

(2021/C 471/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Real Vida Seguros SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito di un contribuente, i dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario di tale Stato membro sono computati solo per il 50 % del loro importo, mentre i dividendi relativi ad azioni quotate nei mercati azionari degli altri Stati membri sono presi in considerazione integralmente.

(1) GU C 433 del 14.12.2020.